

STUDIO LEGALE
AVV. SIMONA FABBRINI
AVV. FORTUNATO NIRO
AVV. WALTER MICELI
AVV. FABIO GANCI

Viale Diaz, 158, 52025, Montevarchi,
Tel. 055901842 - Fax 055747372
Email: avvsimonafabbrini@puntopec.it

TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.
CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA
EX ARTT. 700 E 669-QUATER C.P.C.
ISTANZA AUTORIZZAZIONE PER NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 151 CPC

In riassunzione a seguito di sentenza della Corte d'Appello di Firenze Sez.

Lavoro del 13.07.2023

Per il sig. **MULE' SALVATORE**, nato a Wainblighen (D) il 02.05.1976, residente in Lucca Sicula nella Via Dei Fiori, 17, CF. MLUSVT76E02Z112E, rappresentato e difeso, per procura in calce al presente atto, nonché allegata alla busta contenente il presente atto ed inviata telematicamente ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., dagli Avv.ti **Walter Miceli**, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, fax 0916419038, PEC waltermiceli@pecavvpa.it, **Fortunato Niro**, C.F. NRI FTN 66S30 Z112 A, fax 04321500231, PEC avvocato.niro@cnfpec.it, **Fabio Ganci**, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, fax 0916419038, PEC fabioganci@pecavvpa.it, e **Simona Fabbrini**, C.F. FBBSMN73E65H901J, PEC: avvsimonafabbrini@puntopec.it, elettivamente domiciliato in Montevarchi (AR), in Viale Diaz, 158, presso lo Studio Legale Valdarno dell'Avv. Simona Fabbrini.

Gli Avvocati **Fabio Ganci**, **Fortunato Niro** e **Walter Miceli** e **Simona Fabbrini** dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* ai seguenti numeri di fax, 0916419038, 04321500231 e 055747372 e/o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: *fabioganci@pecavvpa.it*, *avvocato.niro@cnfpec.it*, *waltermiceli@pecavvpa.it*, *avvsimonafabbrini@puntopec.it*,

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*, C.F. 80185250588;

NEI CONFRONTI DI

- **tutti i soggetti risultanti inseriti come personale ATA** (nel profilo degli assistenti amministrativi e tecnici e dei collaboratori scolastici) **della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado nelle graduatorie della III fascia d'istituto della Provincia di FIRENZE, valide per il gli aa.ss. 2021/2024, che, in virtù della valutazione per intero del servizio militare di leva ed del servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva (dunque del riconoscimento al ricorrente di 6 punti in più rispetto al suo punteggio attuale nelle graduatorie d'istituto in cui è inserito), sarebbero scavalcati in graduatoria.**

OGGETTO: Riconoscimento del diritto del ricorrente alla valutazione per intero del servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia.

PREMESSO

Che il Sig. MULE SALVATORE proponeva tramite gli scriventi legali ricorso ex art. 414 c.p.c., incardinato presso il Tribunale di Firenze sezione Lavoro che si trascrive integralmente di seguito:

TRIBUNALE DI FIRENZE

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Per il sig. MULE SALVATORE, nato a Wainblighen (D) il 02.05.1976, residente in Lucca Siculo nella Via Dei Fiori, 17, CF. MLUSVT76E02Z112E, rappresentato e difeso, per procura in calce al presente atto, nonché allegata alla busta contenente il presente atto ed inviata telematicamente ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., dagli Avv.ti **Walter Miceli**, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, fax 0916419038, PEC waltermiceli@pecavvpa.it, **Fortunato Niro**, C.F. NRI FTN 66S30 Z112 A, fax 04321500231, PEC avvocato.niro@cnfpec.it, **Fabio Ganci**, C.F.

GNC FBA 71A01 G273 E, fax 0916419038, PEC fabioganci@pecavvpa.it, e **Simona Fabbrini**, C.F. FBBSMN73E65H901J, PEC: avvsimonafabbrini@puntopec.it, elettivamente domiciliato in Montevarchi (AR), in Viale Diaz, 158, presso lo Studio Legale Valdarno dell'Avv. Simona Fabbrini.

Gli Avvocati **Fabio Ganci**, **Fortunato Niro** e **Walter Miceli** e **Simona Fabbrini** dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* ai seguenti numeri di fax, 0916419038, 04321500231 e 055747372 e/o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: fabioganci@pecavvpa.it, avvocato.niro@cnfpec.it, waltermiceli@pecavvpa.it, avvsimonafabbrini@puntopec.it,

- ricorrente -

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*, C.F. 80185250588;

NEI CONFRONTI DI

- **tutti i soggetti risultanti inseriti come personale ATA** (nel profilo degli assistenti amministrativi e tecnici e dei collaboratori scolastici) **della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado nelle graduatorie della III fascia d'istituto della Provincia di FIRENZE, valide per il gli aa.ss. 2021/2024, che, in virtù della valutazione per intero del servizio militare di leva ed del servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva (dunque del riconoscimento al ricorrente di 6 punti in più rispetto al suo punteggio attuale nelle graduatorie d'istituto in cui è inserito), sarebbero scavalcati in graduatoria.**

FATTO

1. Il Sig. MULE SALVATORE, nel prosieguo chiamato ricorrente, è un assistente amministrativo e tecnico e collaboratore scolastico inserito nella terza fascia delle graduatorie degli Istituti scolastici dell'Ambito Territoriale di Firenze (doc. 1) Il ricorrente ha conseguito il titolo di studio valido per l'accesso **al suo profilo professionale in data 16/07/1996** (doc. 2), **ossia prima della prestazione, nell'anno 1996/1997, del servizio militare di leva** (doc. 3).
2. In data **03.03.2021** il **Ministero dell'Istruzione** ha pubblicato il **Decreto n. 50** (recante la disciplina delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia ai sensi dell'articolo 5

del Regolamento approvato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000 n. 430), che, **nell'Allegato A (TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A.) (ALEGATO)**, opera un ingiustificato *discrimen* tra il servizio di leva svolto in costanza di nomina con quello prestato non in costanza di nomina, affermando:

“A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni”.

3. Per il servizio militare prestato **non in costanza di nomina**, dunque, la tabella riconosce solo **punti 0,60 per ogni anno** e punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (All. da A/1 a A/5); per il servizio prestato **in costanza di nomina**, invece, la tabella riconosce il punteggio del servizio specifico, ossia **punti 6 per ogni anno** e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni.
4. Il ricorrente ha presentato, nei termini previsti dal predetto Decreto Ministeriale, domanda di inserimento/conferma/aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia chiedendo la valutazione del servizio militare (All. domanda).
5. In data 19 luglio 2021, la scuola polo “Istituto Comprensivo “Ignazio Florio – San Lorenzo” di Firenze ha pubblicato le graduatorie definitive di terza fascia ATA (doc. cit.).
6. Nelle suddette graduatorie, per il servizio militare, al ricorrente sono stati **riconosciuti soltanto 6 punti** (anziché 12 punti), **con conseguente attribuzione di 6 punti** (anziché di **12 punti**) **come punteggio complessivo**.

La mancata attribuzione del punteggio pieno per il servizio di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso in graduatoria è illegittima per i seguenti motivi di

DIRITTO

VIOLAZIONE DELL'ART. 20 LEGGE 958/86 - VIOLAZIONE DELL'ART. 62 LEGGE 312/1980 - VIOLAZIONE DELL'ART. 569, COMMA 3, IN ANALOGIA ALL'ART. 485, COMMA 7, D. LGS 297/94.

7. L'art. 84 D.P.R. 417/1974 prevedeva che “Il servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva (...) resi con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza, sono valutati nella stessa carriera, agli effetti di chi al precedente

art. 81, come servizio non di ruolo solo se prestati in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo”.

8. Con la riforma del servizio militare di leva di cui all'[art. 20 della legge n. 958/86](#), tuttavia, si dispose che il servizio di leva, reso a cavallo del 30.1.1987 e successivamente, fosse **valutato come servizio d'insegnamento anche se prestato non in costanza d'impiego o di servizio**.
9. A ciò si aggiunga il chiaro tenore letterale dell'[art. 62 della Legge 11 luglio 1980, n. 312](#) (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 12 luglio, n. 190). - Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato. Il predetto art. 62, rubricato “VALUTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE AI FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI E SUPPLENZE”, dispone che “IL SERVIZIO MILITARE È VALUTATO AI FINI DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. L'ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione, che stabilisce le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente, prevedrà la valutazione del servizio militare secondo criteri che dovranno essere uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni grado e ordine di scuola sia nei confronti del personale educativo sia di quello non docente”.
10. La valutabilità, come servizi di insegnamento, del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, infine, è stata resa del tutto esplicita dall'[art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297/94](#), ossia del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, che, con riferimento al “Riconoscimento del servizio” [degli insegnanti] agli effetti della carriera”, così recita: “*Il periodo di servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti*”.
11. Analogamente, per il personale ATA, [l'art. 569, comma 3](#), del citato Testo Unico, sempre ai fini del “riconoscimento del servizio”, stabilisce che “IL PERIODO DI SERVIZIO MILITARE DI LEVA O PER RICHIAMO O IL SERVIZIO CIVILE SOSTITUTIVO DI QUELLO DI LEVA È VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI”.
12. La norma, di portata generale, non può essere oggetto di restrizioni interpretative, non essendo il riconoscimento operato dalla citata disposizione di rango primario connotato da alcuna limitazione temporale relativa al momento di espletamento del servizio militare.

13. Il tenore generale ed onnicomprensivo del citato art. 596, comma 3, del D. Lgs. 297/94, dunque, indicano univocamente la volontà normativa, coerente con l'art. 52, comma 2, seconda parte, Cost., di **evitare che il servizio militare obbligatorio** (qual era sino alla "sospensione" di tale obbligatorietà con L. n. 226/04) possa **pregiudicare l'attività lavorativa**, necessariamente impedita e quindi ritardata durante il periodo di leva.
14. Tale interpretazione, invero, trova fondamento nella disposizione di cui all'**art. 52, secondo comma, della Carta Costituzionale**, secondo la quale "[...] *Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici* [...]".
15. Per il personale ATA, in particolare, la chiamata al servizio di leva determina **l'impossibilità di offrire la propria disponibilità per una supplenza**, con conseguente perdita dell'opportunità di maturare il punteggio che permette di progredire in graduatoria. Ecco perché la richiamata normativa specifica prevede che il periodo di leva sia **valutato a tutti gli effetti e senza alcuna limitazione temporale relativa al momento del suo espletamento**.
16. Questa interpretazione del dato normativo, peraltro, è stata pienamente condivisa dalla **CORTE DI CASSAZIONE**. La suprema Corte, in particolare, con la SENTENZA 35380 DEL 18 NOVEMBRE 2021, ha chiarito in via definitiva che **il servizio militare deve essere pienamente valutato, anche se non prestato in costanza di rapporto di impiego**.
17. Il Ministero dell'Istruzione, peraltro, nella fattispecie esaminata dalla Corte di Cassazione, aveva posto in dubbio la computabilità del servizio militare, qualora non svolto in costanza di nomina, appellandosi al fatto che **l'articolo 2268, comma 1, del codice dell'ordinamento militare** (D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66), entrato in vigore nel 2010, ha espressamente abrogato l'art. 20 della Legge del 24/12/1986, n. 958, il quale prevedeva che «1. *il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico*». Il Ministero pretendeva, infatti, di desumere da tale abrogazione la volontà del legislatore di valutare solo il periodo trascorso in qualità di militare di leva in pendenza di rapporto di lavoro. Tale assunto, secondo il Ministero dell'Istruzione, sarebbe stato avallato dal fatto che l'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010, al comma 2, prevede che: «*Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di*

leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».

18. La Corte di Cassazione, sconfessando la tesi ministeriale, ha invece aderito alla **posizione unanime della giurisprudenza di merito formatasi sul tema¹**, confermando il diritto al pieno riconoscimento del punteggio previsto per il servizio di leva prestato, **alla sola condizione che lo stesso sia stato svolto dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento**. La Cassazione ha, infatti, confermato che *“il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera come anche dell'accesso ai ruoli, in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2)”*.
19. L'**art. 2050 del D. Lgs. n. 66/2000** (Codice dell'ordinamento militare), riguardante la «valutazione del servizio militare – e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione – come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce, infatti, al comma 1, che *«i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici»* e, al comma 2, che *«ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro»*.
20. Secondo la Corte di Cassazione, *“In una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050 del Codice dell'ordinamento militare, si deve affermare che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro siano valutabili a fini concorsuali: una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la*

¹cfr. *ex multis* Tribunale di Ravenna, sentenza del 15/04/2014; Tribunale di Verona 5 febbraio 2013, proc. n. 1178/2012; Tribunale Monza, sez. lav., 19/11/2013, n. 812; Tribunale di Venezia, n. 863/2012 del 09/08/2012; Tribunale di Saluzzo, proc. n. 133/2012, sentenza del 12.09.2012; Tribunale di Catania, sentenza n. 940 del 10 febbraio 2011; Tribunale di Napoli, sentenza n. 12678 del 3 maggio 2012; Tribunale di Lucera, sentenza n. 1953/12 del 6 dicembre 2012, Tribunale di Lanciano Sentenza n. 644 del 19 novembre 2012, Tribunale di Agrigento, sentenza n. 900/2014; Tribunale di Busto Arsizio 2016; Tribunale di Mantova sentenza n. 2/2013; Corte d'Appello di Palermo ottobre 2015; Corte d'Appello di Bologna 442 del 1/08/2016; Corte d'appello di L'Aquila sentenza n. 841/2013.

razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi" (così Corte di Cassazione – sez. Lavoro – ordinanza del 3 giugno 2021 – n. 15477).

21. Secondo la Suprema Corte di Cassazione, pertanto, una corretta interpretazione dell'assetto normativo impone di ritenere che **l'art. 2050 non contrasti con l'art. 485, comma 7, del TU. n. 297/94**, per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato **devono essere sempre pienamente valutabili, sia ai fini della carriera che dell'accesso ai ruoli, in ogni settore ed anche se non prestati in costanza di rapporto di lavoro.**

22. L'interpretazione costituzionalmente orientata della Cassazione risulta pienamente condivisibile in quanto **la Corte Costituzionale** ha costantemente rimarcato che «*il concetto di **posizione di lavoro** non deve essere considerato equivalente a quello di posto di lavoro, così da attribuire alla norma costituzionale il solo significato di garanzia di conservazione dell'occupazione; è un concetto molto più ampio, che comprende senza dubbio anche il **diritto alla indennità di anzianità, quale che sia la natura o la funzione di tale indennità, e la sua misura.** Di conseguenza, una disposizione di legge ordinaria ... implicante la limitazione di un diritto del prestatore d'opera in conseguenza della prestazione del servizio militare per gli obblighi di leva, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima» (**così Corte Costituzionale, 16/02/1963, n. 8).***

23. La Corte di Cassazione ha, pertanto, correttamente applicato il principio secondo cui deve essere privilegiata una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa atteso che, in base all'art. 52 comma 2, secondo periodo, della Cost., **la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino**, in quanto diversamente opinando, ossia se il dipendente non fosse tenuto indenne dalla preclusione all'accesso agli incarichi di supplenza, oltre che agli effetti sull'acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi, l'assetto normativo di riferimento sarebbe di dubbia costituzionalità in quanto l'adempimento di doverose prestazioni verso la nazione si tradurrebbe in uno svantaggio nelle procedure pubbliche selettive.

24. Negli stessi termini, con riferimento, il **Consiglio di Stato** che, con **ordinanza n. 5408/2021**, ha sospeso l'efficacia del Decreto Ministeriale n. 50 del 2021, "*in quanto una*

lettura costituzionalmente orientata dell'art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297 del 1994 impone di ritenere che debba darsi rilevanza al servizio militare prestato (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) dagli appellanti dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie A.T.A. anche se svolto in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica".

Per questi motivi, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato con ogni e più ampia riserva per quanto qui non azionato

RICORRE

All'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Firenze, affinché, respinta ogni contraria istanza, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, ordinare al Ministero convenuto di valutare per intero - come servizio specifico (e quindi punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) - il servizio militare prestato dal ricorrente dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso nelle graduatorie ATA d'interesse, **con conseguente attribuzione di 12 punti (anziché di 6 punti) come punteggio complessivo.**

Con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso forfettario e accessori di legge, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Si versano in atti i seguenti documenti:

1. Ultimo contratto a tempo determinato;
2. Copia del titolo di studio;
3. Foglio di congedo illimitato;
4. Copia della domanda di inserimento in III fascia d'istituto personale ATA;
5. Copia della graduatoria III fascia di Istituto personale ATA su istanze on line;
6. D.M. 50/21 sulle graduatorie ATA d'istituto III fascia 2021-23 e allegati;
7. Giurisprudenza citata.

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente

controversia di lavoro è indeterminato e pertanto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), e comma 3, D.P.R. n. 115/2002, il predetto contributo ammonta a € 259,00 e il procedimento è esente in quanto il ricorrente ha un reddito familiare inferiore a € 35.240,04, come da dichiarazione che si deposita.

Firenze, li 15.02.2022

Avv. Fabio Ganci

Avv. Walter Miceli

Avv. Fortunato Niro

Avv. Simona Fabbrini

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Il sottoscritto procuratore, Avv. Simona Fabbrini

PREMESSO CHE

Il ricorso ha ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per intero del servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia, e del risarcimento del danno per perdita di chance;

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato ai soggetti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti coloro che sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia d'istituto della provincia di Firenze per il personale ATA, vigenti per gli anni scolastici 2021/2024.

CONSIDERATO CHE

la notifica nei confronti di tale immenso numero di controinteressati sarebbe impossibile con le modalità ordinarie, per il numero degli stessi e per l'impossibilità di identificazione, e ancor più in considerazione dei tempi d'urgenza qui necessari per la tutela del diritto sotteso, che altre forme di notifica dilaterrebbero oltremodo;

l'efficacia della tradizionale notifica per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative al riguardo sono le affermazioni contenute nella pronuncia della Quarta

Sezione del Consiglio di Stato 106/1990: *“Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino- potenziale convenuto in giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato (...);*

la pubblicazione sulla G.U. appare comunque eccessivamente onerosa per la ricorrente e non idonea al raggiungimento dello scopo;

sul sito internet del Ministero dell’Istruzione già vi sono attualmente pubblicazioni autorizzate ed ordinate dai giudici di merito a seguito di istanze ex art. 151 c.p.c. come la presente, quale modalità autorizzata dal rispettivo Giudice del Lavoro ai fini della comunicazione ai potenziali controinteressati.

Tutto ciò premesso

CHIEDE

che l’ill.mo Giudicante, valutate le opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell’art. 151 cpc, voglia autorizzare in particolare la notificazione del presente ricorso **ai controinteressati, mediante pubblicazione** del ricorso-decreto sul sito istituzionale internet del Ministero dell’Istruzione, o in altro sito istituzionale meglio individuato.

Con osservanza.

Avv. Simona Fabbrini

Che il Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro con la sentenza pubblicata in data 16/09/2022 e mai notificata, emessa nel procedimento RG n. 748/2022 ha respinto il ricorso sulla base delle seguenti osservazioni:

“E’ fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario. L’art. 63, comma 1, D.Lgs. 165/2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni “incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi

dirigenziali”, senza che abbia incidenza il fatto che nel giudizio vengano in questione “atti amministrativi presupposti”, che se riconosciuti illegittimi possono essere disapplicati. Peraltro, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 63, “restano devolute alla giurisdizione del giudice

amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni". Richiamando sul punto l'orientamento già espresso da questo Tribunale (sent. nn. 740/2018, 803/2018, 538/2019), la procedura relativa alla formazione delle graduatorie di istituto ha natura concorsuale, essendovi presente tanto la fase della presentazione delle domande quanto quella di valutazione dei titoli sulla base di criteri prestabiliti, in relazione alle quali il soggetto interessato è titolare (non di un diritto soggettivo, ma) di interesse legittimo al corretto esercizio del potere amministrativo (cfr., Cass., SU., 21198/2017). L'esercizio della discrezionalità amministrativa esclude che ricorrano meri atti di gestione della graduatoria già formata, ma vizi attinenti ad una procedura finalizzata alla sua formazione, avente connotati tipicamente concorsuali. La situazione in esame si differenzia quindi dalle controversie in punto di inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento), per le quali la giurisprudenza è solita precisare che "ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola pubblica all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario" (così, tra le tante, Cass., 8098/2020). Quanto sopra assorbe in sé l'esame delle altre eccezioni, compresa la questione della invocata integrazione del contraddittorio come prospettata in atti. Tenuto conto della definizione in rito della causa e della relativa peculiarità della vicenda, le spese di lite sono interamente compensate tra le parti. P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere la causa rimessa alla giurisdizione del giudice amministrativo;

2) *compensa interamente tra le parti le spese di lite*”

*

Che il Sig. Mulè, tramite gli scriventi legali, proponeva appello, con contestuale istanza di autorizzazione per notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, causa iscritta al n. 141/2023 chiedendo che la sentenza fosse riformata per i seguenti motivi:

MOTIVI DI IMPUGNAZIONE

IN MERITO ALL'ECCEPITO DIFETTO DI GIURISDIZIONE.

L'errore in cui incorre la difesa dell'Amministrazione sta nel considerare oggetto della presente controversia l'annullamento del DM 50/2021.

Infatti, nelle conclusioni si legge chiaramente che si chiede la sola DISAPPLICAZIONE del DM 50/2021 ed il conseguente ANNULLAMENTO delle Graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia valevoli per il triennio 2021/22 - 2022/23 - 2023/24 pubblicate in data 23/08/2021.

PREVIO ACCERTAMENTO DELLA ILLEGITTIMITÀ CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE:

- **del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 50 del 03.03.2021** (recante la disciplina delle Graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia valevoli per il triennio 2021/22 - 2022/23 - 2023/24 ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento approvato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000 n. 430), e **dell'Allegato A (TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A.)** nella parte in cui opera un ingiustificato *discrimen* tra il servizio di leva svolto in costanza di nomina con quello prestato non in costanza di nomina, affermando *“A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.*

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni” e riconoscendo - in quest'ultimo caso - solo punti 0,60 per ogni anno e per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni punti 0,05 (All. da A/1 a A/5) invece che punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni come nei servizi prestati in costanza di nomina nei rispettivi profili professionali;

PREVIO ANNULLAMENTO CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE:

- delle Graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia valevoli per il triennio 2021/22 - 2022/23 - 2023/24 pubblicate in data 23/08/2021 Istituto di Istruzione Superiore L. Einaudi di Montebelluna (TV) con le quali sono state attribuite al ricorrente un punteggio dimezzato nei rispettivi profili professionali in cui è inserito;

DICHIARARE E RICONOSCERE

- la valutazione per intero, nelle graduatorie ove il ricorrente ha chiesto l'inclusione - Assistente amministrativo (AA) e Collaboratore scolastico (CS) - il servizio militare di leva non effettuato in costanza di nomina - **QUALE SERVIZIO PRESTATO NELLE SCUOLE STATALI (SERVIZI PRESTATI IN COSTANZA DI NOMINA)** e quindi punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni nei rispettivi profili professionali;

Le **Sezioni Unite** già con l'**ordinanza n. 25840 del 15 dicembre 2016** richiamando principi ormai consolidati, che, in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a rapporti di lavoro pubblico privatizzato, spetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo la controversia nella quale la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi (nello stesso senso, Cass., Sez. Un., 8 giugno 2016, n. 11712; Cass., Sez. Un., 15 dicembre 2015, n. 25210; Cass., Sez. Un., 3 novembre 2011, n. 22733; Cass., Sez. Un., 9 febbraio 2009, n. 3052).

Orbene, **con specifico riguardo alle controversie aventi ad oggetto l'inserimento dei docenti nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento), la giurisprudenza di questa Corte ha individuato una chiara linea di demarcazione tra le giurisdizioni, che distingue a seconda che la questione involga un atto di gestione delle graduatorie, nella quale viene in rilievo in via diretta la posizione soggettiva dell'interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria medesima, - e dunque la giurisdizione del giudice ordinario -, oppure la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, se non regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale**

dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria (Cass., Sez. Un., 13 settembre 2017, n. 21198; v. nello stesso senso, Cons. St., Sez. VI, 9 marzo 2016, n. 953) - con la conseguente attrazione della controversia nella giurisdizione del giudice amministrativo (v. in tal senso, Cass. n. 21198/2017, cit.).

Si è, altresì, precisato che le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) del personale docente non si configurano come procedure concorsuali e, quindi, non appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo ma a quella del giudice ordinario, IN QUANTO VENGONO IN CONSIDERAZIONE ATTI RICOMPRESI TRA LE DETERMINAZIONI ASSUNTE CON LA CAPACITÀ E I POTERI DEL DATORE DI LAVORO PRIVATO AI SENSI DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001, ART. 5, COMMA 2, DI FRONTE AI QUALI SUSSISTONO SOLTANTO DIRITTI SOGGETTIVI, poiché la pretesa consiste (solo) nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e quindi di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (Cass., Sez. Un., 15 dicembre 2016, n. 25836, e prima ancora, Cass., Sez. Un., 13 febbraio 2008, n. 3399, seguita da Cass., Sez. Un., 28 luglio 2009, n. 17466; Cass., Sez. Un., 10 novembre 2010, n. 22805; Cass., Sez. Un., 16 dicembre 2013, n. 27991; Cass., Sez. Un., 23 luglio 2014, n. 16756; per la giurisprudenza amministrativa, Cons. St. n. 953/2016 cit.; Cons. St., Ad. Pl., 12 luglio 2011, n. 11).

Sul punto si è infine espressa la **Suprema Corte a Sezioni Unite**, nel pronunciarsi su un caso analogo, ha affermato che anche il decreto ministeriale impugnato, *“lungi dal dettare le linee fondamentali di organizzazione degli uffici o dal determinare le dotazioni organiche complessive, si limita alla previsione di norme di dettaglio”*, circa i criteri di attribuzione del punteggio per la collocazione nella graduatoria; dette norme *“non possono essere ascritte alla categoria delle procedure concorsuali per l'assunzione, né equiparate all'ipotesi di passaggio da un'area funzionale ad altra - come definite dalla contrattazione collettiva integrativa nazionale, sicché il "petitum" sostanziale dedotto involge un atto di gestione della graduatoria, incidente in via diretta sulla posizione soggettiva dell'interessato e sul suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria medesima”* (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4318 del 20/02/2020).

In questo caso è incontrovertibile che ci si trova innanzi ad una situazione in cui il *petitum* sostanziale è attinente al collocamento nella giusta posizione nella graduatoria medesima, **la giurisdizione non può che essere del giudice ordinario.**

IN MERITO AL RECENTE ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE

Chiarificatrice nella sua motivazione nel merito la sentenza del Tribunale di Udine la n. 20 del 24 gennaio 2023 secondo cui: *“Nel merito la tesi di parte ricorrente deve trovare accoglimento. Il Ministero invoca il D.M. n. 50/2021, che all'allegato “A” “Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale a.t.a”, nelle “avvertenze”, al punto A, dispone: “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”. La Tabella di valutazione titoli di cui agli allegati A/1 (profilo di assistente amministrativo) A/2 (profilo di assistente tecnico) e A/5 (profilo di collaboratore scolastico) del D.M. n. 50/2021, nei rispettivi punti “B”, “Titoli di servizio”, assegna al servizio militare di leva e ai servizi assimilati per legge, quando è prestato non in costanza di nomina, un punteggio ridotto pari a 0,60 in ragione d'anno o 0,05 per ogni mese (o frazione superiore di 15 giorni) anziché il punteggio pieno rispettivamente pari a 6 punti all'anno o 0,50 punti per ogni mese (o frazione di 15 gg.). Tale normativa di rango regolamentare deve essere tuttavia disapplicata in quanto, in violazione di legge, dispone la valutazione del servizio reso non in costanza di rapporto di impiego secondo un punteggio inferiore rispetto a quello previsto per l'ipotesi di servizio reso in costanza di rapporto di impiego. Infatti, secondo D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola ai fini della carriera dei servizi prestati dal personale docente, “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”, ed uguale statuizione è contenuta nel successivo art. 569, comma 3°, con riferimento al riconoscimento dei servizi prestati dal personale ATA. Il D. Lgs. n. 66 del 2000, art. 2050, riguardante la “valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici” stabilisce, poi, al comma 1, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e, al comma 2, che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”. Secondo il Ministero ricorrente, gli artt. 485 e 569 D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, sarebbero applicabili soltanto dopo l'assunzione in ruolo. Tale interpretazione restrittiva contrasta tuttavia con la portata generale della norma contenuta nell'art. 2050 D. Lgs. n. 66/2010 sopra richiamato. La giurisprudenza di legittimità ha già più volte statuito sul punto, interpretando*

estensivamente la disposizione del Codice dell'Ordinamento Militare. Si richiama in particolare Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 5679 del 02/03/2020, Rv. 657513 – 02 che così ha motivato: “secondo l’art. 485, co. 7, d. lgs. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all’assunzione di ruolo, ai fini della carriera, «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti»; l’art. 2050 del d. lgs. 66/2000, riguardante la «valutazione del servizio militare – e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione – come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce poi, al comma 1 che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» ed al comma 2 che «ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro»; secondo il Ministero dal citato comma 2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato, come previsto anche dall’art. 6, co. 2 del D.M. 44/2001, di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, secondo cui «il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina»; tale interpretazione non è corretta; non è in proposito decisiva l’affermazione dalla Corte territoriale secondo cui l’art. 2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento; è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono, come sostanzialmente propugna anche il Pubblico Ministero, ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge; piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell’art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il 5 R. G. n. 25472/2014 contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all’art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell’interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi; è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l’art. 2050 si coordina e non contrasta con l’art. 485,

co. 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.)."

Per mero tuziorismo si richiamano le recenti **sentenze del Consiglio di Stato** pubblicate il 02/05/2022, la n. **3286/2022** e la n. **3427/2022**, che si allegano secondo cui:

l'indirizzo maggioritario seguito dalla giurisprudenza delle Corti supreme, sia amministrativa, sia di legittimità (Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2151/2018; n. 8213/2019 e n. 8234/2019; Cassazione civile, Sezione Lavoro, ordinanza n. 5679/2020), interpreta ed applica l'art. 485, comma 7, del decreto legislativo n. 197 del 1994 ("il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"), nel senso della piena equiparabilità dei servizi in questione ai fini di carriera, senza che si possa discriminare in ragione del periodo temporale di assunzione del ruolo; siffatta ricostruzione esegetica non è contraddetta, ma anzi è avallata dall'art. 2050, del decreto legislativo n. 66 del 2000 (cd. Codice dell'ordinamento militare), il quale specificamente reca la disciplina della valutazione del servizio militare e dei servizi equiparati nei concorsi pubblici. In particolare, il comma 1 prevede che "*i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici*".

Il comma 2, prevede, invece, che "*ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro*".

Le anzidette disposizioni non sono in contrapposizione fra di loro, ma sono in rapporto di specialità per specificazione, nel senso che il comma 2 specifica il comma 1, e vuole significare che anche (ma non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali.

La lettura coordinata ed integrata delle due disposizioni è coerente col tenore letterale delle espressioni utilizzate, oltre che costituzionalmente adeguata rispetto al principio di cui all'art. 52, comma 2, Cost., secondo cui colui che sia chiamato ad un servizio obbligatorio

nell'interesse della Nazione, non deve ricevere nocumento più di quanto sia strettamente necessario e proporzionato rispetto al perseguimento del superiore interesse pubblico, o essere costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione dello stesso, a fini concorsuali o selettivi.

In definitiva, il principio di fondo è quello per cui **il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili**, ai fini della carriera (art. 485 cit.), come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, rispetto a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.).

Come evidenziato in particolare dalla Corte di Cassazione, Sezione lavoro nell'ordinanza n. **5679/2020** citata, deve ritenersi, *“in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi”*.

È lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 del C.O.M. si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.).

*

Che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze Sez. Lavoro **con la sentenza pubblicata in data 13/07/2023, emessa nel procedimento RG n. 141/2023 ha così disposto:**

“all’udienza di discussione del 13 luglio 2023 la difesa appellante ha dichiarato, su richiesta della Corte, che nel giudizio di primo grado non sono stati convenuti gli iscritti alle graduatorie che verrebbero superati da Mule, nel caso questi ottenesse l’ulteriore punteggio richiesto. Tali soggetti sono evidentemente litisconsorti necessari; la sentenza è destinata ad avere effetti diretti nei loro confronti, dato che comporta la retrocessione di una posizione nella graduatoria cui sono iscritti, e quindi la possibilità, per colui che abbia ottenuto un’assunzione a tempo determinato, di vedersela revocata se superato dall’odierno appellato; e per tutti, comunque, una minore probabilità di ottenere l’assunzione. L’integrità del contraddittorio è preliminare al problema della giurisdizione, perché attiene alla regolare costituzione del rapporto processuale (Cass. 4 febbraio 2016 n. 2201). **La sentenza di primo grado, pertanto, deve essere dichiarata nulla per difetto di contraddittorio, rilevabile d’ufficio, e la causa va rimessa dinanzi al Tribunale, come previsto dall’art. 354 c.p.c. anche nel testo modificato dal d.lg. n. 149/2022, che si applica razione temporis al presente giudizio di impugnazione.** E’ giustificato compensare interamente le spese del presente grado, considerando che il difetto di contraddittorio non è stato eccepito dalla difesa del Ministero; inoltre l’odierno appellante aveva chiesto al Tribunale di poter notificare il ricorso ai controinteressati ai sensi dell’art. 151 c.p.c., senza tuttavia che si sia provveduto sull’istanza. P.Q.M. la Corte sull’appello proposto da Salvatore Mulè avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione lavoro, del 16 settembre 2022 n. 589, dichiara nulla tale sentenza per difetto di contraddittorio, e rimette le parti dinanzi al giudice di primo grado per la riassunzione entro tre mesi dalla notificazione della presente sentenza”

*

Che è intenzione del ricorrente riassumere il procedimento *de quo*.

Tutto ciò premesso il Sig. Domenico Liccese come in epigrafe rappresentato e difeso

CHIEDE

la riassunzione dinnanzi all'intestato Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, del giudizio, così come indicato dalla Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze Sez. Lavoro, e, a tal fine, riportandosi integralmente al ricorso trascritto precisando quanto segue

*

Ai fini della proponibilità del ricorso ex art. 700 cpc occorre, com'è noto che il Giudice accerti la sussistenza di due requisiti fondamentali, il *fumus boni juris* ed il *periculum in mora*.

Nel caso di specie entrambi i due elementi sussistono in modo inequivoco.

FUMUS BONI JURIS

Esso è già stato ampiamente documentato e provato in premessa, ma per mero tuziorismo si precisa quanto segue.

Il fumus boni juris emerge dai motivi di ricorso, appare palese e di tutta evidenza. La giurisprudenza citata nella memoria difensiva di controparte è superata oramai sia dal granitico orientamento della Suprema Corte di Cassazione (non da ultimo Ord. 15467/2021) che dai giudici Amministrativi investiti da ultimo in merito all'impugnativa del DM 50/21 proprio in merito alle graduatorie del personale ATA (Ord. 4338/21).

Alle medesime conclusioni in passato sono altresì approdati vari Tribunali che a seguito di ricorso d'urgenza ex art. 700 ha dichiarato fondata la tesi del ricorrente, riconoscendo allo stesso la valutazione per intero del servizio di leva svolto non in costanza di nomina al pari di quello svolto in costanza di nomina e di recente anche la Corte d'Appello di Venezia lo scorso 27.05.2021 (Sent. 393).

PERICULUM IN MORA

Altrettanto evidente è il **periculum in mora** richiesto ai fini della concessione dell'invocata tutela cautelare.

Si ribadisce quanto già espresso nel ricorso introduttivo e va individuato nella circostanza che, in mancanza del riconoscimento del punteggio qui esaminato, il ricorrente non sarebbe ancora una volta messo in condizione di partecipare utilmente alle graduatorie per le assunzioni per il prossimo a.s. 2023/24 che avverranno presumibilmente entro settembre prossimo.

Preclusione che comporterebbe una perdita di chances non altrimenti suscettibile di ristoro, determinerebbe un pregiudizio grave ed irreparabile.

Con il riconoscimento del punteggio relativo al servizio militare prestato dal ricorrente dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso nelle graduatorie ATA d'interesse, con conseguente attribuzione di 12 punti (anziché di 6 punti) come punteggio complessivo, infatti,

l'odierno ricorrente, il prossimo settembre, sarebbe sicuramente convocato per la stipula di un contratto a tempo determinato nel profilo di collaboratore scolastico, come risulta chiaramente dalla documentazione inviata dalla scuola a seguito dell'istanza di accesso agli atti inoltrata dal Sig. Mulè, da cui emerge chiaramente che sono stati destinatario di proposta di contratto a tempo determinato, candidati addirittura con punti 10.90 (cfr allegati).

Il pregiudizio subito dal ricorrente deve considerarsi "irreparabile", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero soltanto su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera familiare.

Tutto ciò premesso la ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE CHE L'ON.LE TRIBUNALE ADITO

Reiectis adversis

VOGLIA

IN VIA CAUTELARE

inaudita altera parte ovvero, in subordine, previa fissazione della comparizione delle parti in contraddittorio, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, ordinare al Ministero convenuto di valutare per intero - come servizio specifico (e quindi punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) - il servizio militare prestato dal ricorrente dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso nelle graduatorie ATA d'interesse, con conseguente attribuzione di 6 punti (anziché di 12 punti) come punteggio complessivo.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso forfettario e accessori di legge, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

NEL MERITO

Alla luce delle considerazioni svolte, la ricorrente, rappresentata, difesa e domiciliata come in atti, la riassunzione dinnanzi all'intestato Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro e, a tal fine, riportandosi integralmente al ricorso trascritto, **chiede all'On.le Tribunale adito**

previa fissazione dell'udienza di discussione ed emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 415 c.p.c., **di accogliere le seguenti**

CONCLUSIONI

VOGLIA L'ILL.MO GIUDICE UNICO DEL LAVORO

Reiectis adversis

accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, ordinare al Ministero convenuto di valutare per intero - come servizio specifico (e quindi punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) - il servizio militare prestato dal ricorrente dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso nelle graduatorie ATA d'interesse, con conseguente attribuzione di 6 punti (anziché di 12 punti) come punteggio complessivo.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso forfettario e accessori di legge, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

*

ISTANZA AUTORIZZAZIONE PER NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 151 CPC

Ove, tuttavia, si considerasse necessaria l'integrazione del contraddittorio, considerato che l'elevato numero dei potenziali controinteressati - individuati quali tutti i soggetti risultanti inseriti come personale ATA (nel profilo degli assistenti amministrativi e tecnici e dei collaboratori scolastici) della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado nelle graduatorie della III fascia d'istituto della Provincia di FIRENZE, valide per il gli aa.ss. 2021/2024, che, in virtù della valutazione per intero del servizio militare di leva ed del servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva (dunque del riconoscimento al ricorrente di 6 punti in più rispetto al suo punteggio attuale nelle graduatorie d'istituto in cui è inserito), sarebbero scavalcati in graduatoria - renderebbe la notifica del presente ricorso nelle forme ordinarie particolarmente gravosa, nonché incompatibile con le esigenze di celerità del procedimento cautelare, si chiede l'autorizzazione a notificare il ricorso ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza nell'apposito sito internet del

Si comunica mediante deposito telematico in cancelleria la seguente documentazione:

1. Copia Fascicolo telematico di parte relativo al giudizio promosso innanzi al tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, ricorso rubricato al n.r.g. 748/2022;
2. Copia Fascicolo telematico di parte relativo al giudizio di appello promosso innanzi alla Corte d'Appello di Firenze, Sezione Lavoro, appello rubricato al n.r.g. 141/2023
3. Sentenza Corte d'Appello di Firenze Sez. Lavoro del 13.07.2023;
4. Sentenza del tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 598/22 appellata;
5. Accesso agli atti - lettera invio;
6. Risposta accesso agli atti - Individuazioni CS A.S. 21.22 e 22.23
7. Giurisprudenza

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della controversia è di € **1.313,86** e il procedimento è esente in quanto il ricorrente ha un reddito familiare inferiore a € **34.481,46** come da dichiarazione che si deposita.

Il presente atto è stato redatto secondo modalità contenenti i “*collegamenti ipertestuali*”,
pertanto a norma del DM 08.03.2018 n. 37, art. 4, comma 1° bis,
si chiede
la maggiorazione del 30% dei compensi spettanti a norma dei parametri generali,
di cui al DM 10.03.2014 n. 55.

Salvis iuribus

Montevarchi, li 26 luglio 2023

Avv. Simona Fabbrini

Avv. Fortunato Niro